**COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA**

**CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

**E VERSO I PROPRI PRESTATORI DI LAVORO**

***Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.***

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono per:

**ASSICURATO :** i soggetti il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

**ASSICURAZIONE :** il contratto di assicurazione

**CONTRAENTE :** il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione

**COSE :** sia gli oggetti materiali che gli animali

**FRANCHIGIA :** parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a caricodell'Assicurato

**INDENNIZZO :** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

**POLIZZA :** il documento che prova l'Assicurazione

**PREMIO :** la somma dovuta dal Contraente alla Società

**SCOPERTO :** parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a caricodell'Assicurato

**SINISTRO :** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

**SOCIETA' :** la Compagnia di Assicurazioni

**DESCRIZIONE DELL' ATTIVITA'**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze, previste dalla legge, dai regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e comunque di fatto svolte e ovunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, incluse le attività e i servizi che in futuro possano essere espletati.

L'assicurazione opera esclusivamente nei casi di morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, preliminari, complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa nè eccettuata.

Qualora l'Ente non gestisca in proprio tali servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati; in tale caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per danni cagionati da dette imprese, subappaltatrici loro titolari e/o dipendenti.

Restano escluse le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende Sanitarie (ex USL),Aziende Speciali, Municipalizzate, Spa comunali o da Consorzi intercomunali.

Premesso che i servizi e le prestazioni in genere sono effettuati sia direttamente che tramite:

* persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche;
* convenzioni con associazioni di volontariato in genere o di personale volontario anche appartenente alla Protezione Civile;
* obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
* borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati anche mentre eseguono i servizi e le prestazioni per conto dell'Assicurato.

Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

**1 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO**

**1.1** **Clausola Broker**

Alla Società Abaco S.r.l. in Piombino è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà ancheper il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del D.Lgs. n.209/2005 ed all’art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 10%sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

**1.2 - Altre assicurazioni**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte eccedente il massimale delle altre polizze nella misura risultante dall’applicazione dell’art. 1910 del Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

**1.3 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie**

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.

A parziale deroga di ogni diversa previsione contrattuale e ferma restando la decorrenza dell’assicurazione dalla data di effetto indicata in polizza, le parti convengono che il premio di prima rata sia corrisposto dal Contraente entro i 30 (trenta) giorni successivi all’anzidetta data di effetto dell’assicurazione.

**1.4 - Regolazione del premio**

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l’indicazione:

1. delle mercedi;
2. delle retribuzioni;
3. del fatturato;
4. degli altri elementi contemplati in polizza.

Le differenze, attive devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.

Il Contraente, per l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, deve anche fornire a richiesta della Società la fotocopia dell’apposito modulo – spedito dall’INAIL al

Contraente con raccomandata – con il quale l’Istituto comunica il conteggio del premio definitivo e richiede al Contraente stesso il versamento dell’importo dovuto in sede di regolazione premio.

Qualora il premio sia convenuto, anche in parte, in base al fatturato, il Contraente, per l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, deve anche fornire, a richiesta della Società la fotocopia del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, previsti dalla legge I.V.A..

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**1.5 - Durata dell'assicurazione**

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del **30.06.2022** fino alle ore 24.00 del **30.06.2025 (tre anni)**.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

**1.6 - Deroga al patto di tacita proroga**

In osservanza alla legge 24.12.1994, n. 724, e sue modificazioni e/o integrazioni, si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo alle Parti di ulteriore disdetta.

E’ facoltà del Contraente chiedere alla Società la prosecuzione dell’assicurazione precedentemente alla scadenza qualora sussistano ragioni di economicità o di pubblico interesse.

La Società si riserva di accogliere tali richieste e di definire le condizioni contrattuali per la proroga, che dovrà comunque risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

**1.7 - Estensione territoriale**

L’assicurazione vale per i danni o eventi che si verifichino nel Mondo intero.

**1.8 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**1.9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.

**1.10 - Foro competente**

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.

**1.11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e Comunitaria.

**2 - ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L' OPERATIVITA' DEL CONTRATTO**

**2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**2.2 - Variazioni del rischio**

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione scritta alla Società e valgono le disposizioni degli artt. 1897 e 1898 C.C..

**2.3 - Buona fede**

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

**2.4 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

**3 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

**3.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società ovvero all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto, entro 15 (quindici) giorni lavorativi da quando l'Ufficio dell’Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza limitatamente ai casi di morte, di infortunio grave o dei sinistri per i quali fosse pervenuta richiesta di risarcimento da parte di terzi.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società i sinistri rientranti nella garanzia di "R.C.O. - Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro", solo ed esclusivamente:

1. in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
2. in caso di procedimento penale iniziato per l'infortunio; del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto, nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardante la vertenza.

**3.2 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, il Contraente o la Società possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest’ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

**3.3 - Gestione delle vertenze di danno/Spese legali**

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

**4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE**

**VERSO TERZI E DIPENDENTI**

**4.1 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto doloso e/o colposo delle persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dell'attività dichiarata.

**4.2 - Novero dei terzi**

Si prende atto fra le Parti che non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti ed i lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Sono considerati terzi in relazione ai danni subiti alla persona relativamente a morte o lesioni personali:

* i prestatori di lavoro sopra definiti che subisca no il danno non in occasione di lavoro o servizio;
* le persone investite di una carica in seno all'Ente assicurato esclusivamente durante l'espletamento del mandato;
* i dipendenti non obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL;
* studenti, stagisti, borsisti, allievi, volontari, ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, formazione, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro.

Si conferma pertanto che sono considerati terzi, per i danni derivanti da morte e lesioni personali, tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro mentre partecipano alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese.

**4.4 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall’INAIL.

La presente garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa di 2.500,00 Euro.

L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’artt. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

**4.5 - Malattie professionali**

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegate al D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
3. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
4. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell’impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

**4.6 - Responsabilità civile personale**

La Società risponde della responsabilità civile personale dei sottoindicati soggetti i quali sono considerati terzi fra loro, limitatamente al caso di morte e lesioni personali:

a) Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali e Segretario Comunale, nonché le persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;

1. i Dipendenti ed i lavoratori parasubordinati compresa la responsabilità civile dei dipendenti preposti al controllo e all'osservanza delle norme dettate dal D.Lgs.19.09.1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni;
2. studenti, stagisti, borsisti, allievi, volontari ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, formazione, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro.
3. Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore in fase di progettazione e Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, in materia di sicurezza e salute, ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni.

La presente estensione di garanzia viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. e di R.C.O. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza rimangono il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

**4.7 - Estensioni di garanzia**

L'assicurazione comprende i danni derivanti:

1. dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale, compresa la responsabilità civile personale dei sorveglianti, degli animatori e operatori in genere nonché la responsabilità civile derivante all'Ente quale affidatario di minori;
2. dalla proprietà e/o gestione di asili, scuole di ogni ordine e grado, corsi di istruzione professionale, centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, compresa la responsabilità civile dei bambini frequentanti il nido e degli alunni/studenti per i danni dagli stessi arrecati a terzi nel corso dell'attività scolastica, nonché degli incaricati alla sorveglianza e/o degli operatori in genere, colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, nonché il rischio dell’assistenza domiciliare a bambini handicappati ed anziani, compreso il rischio di gite con gli alunni ;
3. dalla proprietà e/o gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, garage, biblioteche, mercati, celle frigorifere, gabinetti, servizi igienici, servizi funebri, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie, centri di soggiorno per anziani, case di riposo, campeggi, cimiteri, macelli, mercati, ancorché gestite da terzi;
4. dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, monumenti, terreni, ponti e canali, le aree pubbliche ed il territorio in genere;
5. Committenza auto - ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile di incarichi per danni cagionati a terzi o ai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. e locati, in uso od usufrutto, allo stesso Assicurato. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge;
6. Proprietà di fabbricati - dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di beni immobili e fabbricati (o porzioni e relative parti comuni se in condominio) a qualunque destinazione adibiti, anche se dati in locazione e/o comodato a terzi, nonché dei beni immobili e fabbricati anche non di proprietà dell’Assicurato e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, attrezzature ed arredi, che possono essere usati oltre che dall'Assicurato anche da terzi. Sono compresi i danni causati da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua, con l’applicazione delle seguenti franchigie:

* spargimento di acqua con rottura di tubazioni: franchigia frontale per sinistro;
* spargimento di acqua senza rottura di tubazioni: scoperto 10% con minimo di € 2.500,00 per sinistro.

Limite di indennizzo per danni da spargimento di acqua con e senza rottura di tubazioni e rigurgito fogne 150.000,00 Euro per sinistro/anno assicurativo.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o si stabilità degli immobili e fabbricati oggetto della copertura.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione degli immobili assicurati e della successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società;

1. dalla proprietà e dall’esercizio:

− dell’acquedotto

− della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acque solo se conseguenti alla rottura di impianti, tubazioni e/o condutture;

**Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all’Assicurato dal rapporto di committenza;**

1. dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, ristrutturazione, riparazione, conservazione e risanamento di beni e di opere comunali.

Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla direzione dei lavori e/o dal rapporto di committenza;

1. dalla proprietà e manutenzione di attrezzature, arredi, targhe, cartelli e insegne pubblicitarie, tende, striscioni, insegne luminose e non, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale) ovunque installate, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
2. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, ciclo furgoncini, veicoli e natanti non a motore in genere;
3. dalla proprietà, uso e detenzione di veicoli e natanti a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria, di tutte le strutture e le infrastrutture nonché macchinari, impianti e attrezzature che la tecnica inerente all’attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti e le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell’ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;
4. Danni da incendio - a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato e/o dallo stesso detenute, esclusi comunque i danni alle cose in consegna e/o custodia, e i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso dell'Assicurato.

La garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali analoghe polizze esistenti per il medesimo rischio, purché valide ed operanti, ed è prestata con una franchigia di 500,00 Euro per sinistro e con il massimo indennizzo di 250.000,00 Euro per sinistro/anno assicurativo;

1. Inquinamento accidentale - da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il minimo di 2.500,00 Euro e con il massimo indennizzo di 250.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo;

1. Danni da interruzione o sospensione di attività - da interruzioni, sospensioni, mancato e/o ritardato avvio, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% del danno con il minimo di 1.500,00 Euro e comunque con il massimo indennizzo di 250.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo;

1. Danni a cose in consegna o custodia - per danni alle cose di terzi (esclusi i beni strumentali oggetto o strumento dell’attività) in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti anche derivanti da carico e scarico di tali cose. Sono comunque esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli subiti dalle suddette cose in conseguenza del loro uso e/o trasporto.

La garanzia è prestata con una franchigia di 500,00 Euro per ogni sinistro e comunque con il massimo indennizzo di 25.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo;

1. per danni arrecati a veicoli sotto carico o scarico, riempimento o svuotamento, e/o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, anche se di proprietà dei dipendenti.

La garanzia è prestata con una franchigia di 250,00 Euro per veicolo. Restano comunque esclusi i danni da furto e mancato uso.

1. da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci e materiali, incluse le operazioni di carico e scarico.

La garanzia è prestata con una franchigia di 500,00 Euro per ogni sinistro;

1. per danni cagionati a veicoli di terzi in sua consegna o custodia all'Assicurato ovvero di terzi, in sosta nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati, ove si svolge l'attività dell'Assicurato e/o nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti. Sono esclusi i danni da incendio, furto tentato o consumato nonché le cose in esse contenute.

La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di 250,00 Euro per ogni veicolo danneggiato;

19. per i servizi, che lo stesso debba erogare, presso il domicilio degli assistiti con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati;

1. per i danni conseguenti a mancato e/o insufficiente servizio di vigilanza e dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, inclusi i danni dovuti all'errato e/o difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere, compresi i danni arrecati da cordoli protettivi di corsia riservata, dissuasori di velocità (cunette rallenta traffico ; mancati e/o insufficienti ripari, recinzioni e/o transenne poste a protezione della incolumità di terzi, nonché dall'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali;
2. per danni a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna e/o custodia dell'Assicurato salvo quanto differentemente previsto.

La garanzia è prestata con il massimo indennizzo di 150.000,00 Euro per sinistro/anno assicurativo;

1. per danni a cavi, condutture e/o impianti sotterranei.

La garanzia è prestata con una franchigia frontale per sinistro e con il massimo indennizzo di 100.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo;

1. per danni da cedimento o franamento del terreno esclusi comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.000,00 Euro e con il massimo risarcimento di 150.000,00 Euro per sinistro/anno assicurativo;

1. per i danni derivanti da lavori di scavo, posa e reinterro di opere e installazioni fino a 30 (trenta) giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 2.500,00 Euro per ogni sinistro e con il massimo indennizzo di 100.000,00 Euro per sinistro/anno assicurativo.

1. da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore, organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, fiere, congressi, seminari, riunioni, concorsi, simposi, ricevimenti, esposizioni, mostre, fiere, mercati, convegni e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stand), anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori. E' compresa la responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti sia alle cose che alla loro persona.

Restano comunque esclusi i danni connessi ad utilizzo di articoli pirotecnici.

1. dall'organizzazione in ambito interno ed esterno di visite guidate a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio, nonché dall'attività di selezione o prove pratiche per l'assunzione di personale;
2. dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa, nonché dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;
3. dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato.
4. dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, anche di proprietà di terzi, nonché dalla gestione, anche se affidata a terzi, di bar, spacci e mense aziendali e/o scolastiche compreso il rischio della somministrazione, e preparazione di alimenti e dello smercio in genere;
5. dalla proprietà, gestione e/o organizzazione di impianti sportivi e/o ricreativi, compresi servizi e dipendenze, nonché dall'organizzazione di corsi e attività sportive e ricreative in genere, comprese le gite aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;
6. dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
7. dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, per bambini sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
8. per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina e/o atti violenti verificatesi negli uffici;
9. da lavori di pulizia, manutenzione in genere, scavi, posa in opera di impianti e/o tubature;
10. dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
11. dall’attività di disinfezione e/o disinfestazione;
12. Danni a cose consegnate ex art. 1783, 1784, 1785 bis - ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli artt. sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate.

Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

La garanzia si intende prestata fino ad un massimo indennizzo di 2.500,00 Euro per danneggiato e di 50.000,00 Euro per anno assicurativo;

1. Danni da furto - per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l’esecuzione di lavori commissionati dall’Assicurato.

Tale estensione di garanzia è prestata con il massimo di 50.000,00 Euro per sinistro e anno assicurativo annuo. Rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo di ciascun sinistro con il minimo di 500,00 Euro;

1. Danni derivanti da rimozione dei veicoli - per il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta.

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli rimossi trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento e collisione conseguente a rottura accidentale del mezzo di sollevamento. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.

La garanzia è operante con l'applicazione di una franchigia di 500,00 Euro per veicolo danneggiato e con il massimo indennizzo di 25.000,00 Euro per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento;

1. viaggi organizzati dall’Ente per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali ovunque effettuati.
2. Canili ed altri ricoveri di animali, compreso la gestione a terzi;
3. dall’uso delle armi verificatosi in relazione alla professione di vigile, ufficiale e comandante della polizia Municipale.

La garanzia è operante per detenzione, maneggio, porto ed uso legittimo di armi in dotazione nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano anche all’interno di uffici e caserme nel caso di esercitazioni ed anche al proprio domicilio nell’atto di intraprendere o cessando dal servizio, nonché per intraprendere taluna delle attività previste all’articolo 55 C.P.. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale saranno considerati terzi fra di loro.

1. a Terzi, provocati da animali, per i quali l’Amministrazione sia direttamente o indirettamente ritenuta responsabile. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 5.000,00 per sinistro ed € 50.000,00 per anno assicurativo.

**4.9 - Esclusioni**

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

1. da furto;
2. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
3. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
4. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
5. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
6. conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto precedentemente;
7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali;
8. danni a cose in consegna o custodia nonché a cose movimentate salvo quanto differentemente previsto;
9. da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
10. da emissione di onde e campi elettromagnetici;

m) conseguenti a guerra dichiarata e no, guerra civile, tumulti popolari, sommosse, terrorismo; riconducibili a R.C. Professionale in generale;

1. patrimoniali puri, intendendosi per tali quelli non conseguenti a danno materiale;
2. da allagamento dovuti ad esondazioni di fiumi, laghi, bacini, canali e corsi d’acqua in genere.

**4.10 - Massimali di garanzia**

R.C.T.: 5.000.000,00 Euro per sinistro, 3.000.000,00 Euro per ogni persona,

3.000.000,00 Euro per danni a cose.

R.C.O.: 3.000.000,00 Euro per sinistro, con il limite di 1.000.000,00 Euro per ogni prestatore di lavoro.

**4.11 - Cumulo dei massimali**

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che la garanzia R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia di R.C.T.

**CONTEGGIO DEL PREMIO**

Il premio dell'assicurazione, viene anticipato nella misura indicata nella presente sezione di polizza, di cui il 80% costituisce il premio minimo dovuto comunque dal Contraente alla Società.

Preventivo annuo retribuzioni € **1.053.282,00 Euro** x tasso lordo 0,00‰ = Premio annuo lordo totale Euro 00000,00

Per retribuzione lorde si intende quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai lavoratori interinali, ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (c.d. Parasubordinati), i compensi erogati ai lavoratori socialmente utili.

**FRANCHIGIA**

L’assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una **franchigia frontale** per qualsiasi danno a cose, salvo eventuali scoperti e/o franchigie più elevate previste dalle condizioni di polizza, di **€ 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni sinistro.**

**STATISTICA DANNI ULTIMI ANNI VEDERE FILE ALLEGATO.**